

APPROFONDIMENTI | *Percorsi di Giurisprudenza*

Bancario

L'anatocismo bancario

di Tofani Cristiano Augusto, De Ficchy Francesco

Nota introduttiva

L'anatocismo è un argomento frutto di molteplici dibattiti giurisprudenziali e dottrinali: le Autorità di vigilanza sono state chiamate ad intervenire più volte, nel recente passato, interpretando la normativa, tutt'altro che chiara e soprattutto oggetto di numerosi cambiamenti, al fine di sopperire alle lacune normative con "interpretazioni teleologiche" davvero ardite.

Nel nostro ordinamento, l'anatocismo è espressamente disciplinato dall'articolo 1283 cod. civ., ai sensi del quale *"in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*. Quindi, salvo le ipotesi espressamente disciplinate, il nostro ordinamento aderisce ad un principio generale di divieto dell'anatocismo. Nell'ambito dei rapporti bancari, la capitalizzazione degli interessi – ovvero la maturazione di interessi che accorpati al capitale fanno maturare altri interessi – è un fenomeno da sempre praticato dagli istituti bancari che in passato erano soliti applicare, tramite espresse clausole contrattuali, una capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e una capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori. Sebbene tale divaricazione temporale determinasse una vistosa penalizzazione a scapito del cliente, la giurisprudenza di legittimità escludeva che tali clausole potessero essere in contrasto con il disposto imperativo di cui all'art. 1283 cod. civ..

Tale orientamento fu capovolto con una celebre pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374) la quale, in un clima di sfavore verso il predominio contrattuale delle banche, ha negato l'esistenza di un vero uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, configurandosi invece, un mero uso negoziale imposto alla clientela tramite la tecnica della contrattazione di massa. Il risvolto pratico di tale pronuncia è stata la nullità di tali clausole perché in contrasto al disposto codicistico.

Se da un lato, tale pronuncia risultava essere rivoluzionaria, dall'altro lato appariva arduo negare un uso anatocistico nei rapporti bancari in conto corrente in quanto la capitalizzazione degli interessi rappresentava da sempre un dato intrinseco a tale tipologia contrattuale, accettato dalla massa dei consociati. Sulla scorta di tale assunto, il legislatore intervenne con il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, con il quale venne inserito un secondo comma all'art. 120 t.u.b., il quale demandava al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio il compito di stabilire i criteri e le modalità per la produzione degli interessi sugli interessi: veniva, implicitamente riconosciuto l'anatocismo bancario.

Il CICR, con Delibera del 9 febbraio 2000, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo la possibilità per le banche di pretendere interessi sugli interessi, purché l'addebito e l'accredito dei medesimi avvenisse con la stessa periodicità, e purché la capitalizzazione fosse oggetto oltretutto di una specifica approvazione per iscritto anche di pubblicità ai sensi dell'art. 116 t.u.b..

Inoltre, la summenzionata delibera ha provveduto a disciplinare anche le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera stessa (art. 7 Delibera), prevedendone l'adeguamento alla nuova disciplina e stabilendo una specifica approvazione per iscritto della clientela esclusivamente nel caso in cui le modifiche comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. 17 ottobre 2000, n. 425), la quale ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'art. 25 D. Lgs. 342/99, ovvero il presupposto legittimante l'art. 7 della Delibera, si è ritenuto che, con riguardo ai contratti preesistenti, la modifica introdotta dalla banca senza una preventiva approvazione scritta da parte del cliente dovesse considerarsi inefficace.

Un'ulteriore svolta in tema di interessi anatocistici si è determinata con la l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), la quale oltre a demandare al CICR le modalità e i criteri per la produzione di interessi nell'esercizio dell'attività bancaria, ha ribadito la pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, e ha posto una nuova regola «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Alla luce di tale intervento si è affermato un generale principio di divieto di anatocismo, di fatto introducendo una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 cod. civ..

L'attuale normativa: art. 120 t.u.b.

Nonostante la normativa in materia di interessi anatocistici abbia subito una serie di consistenti modifiche nel corso degli anni, il legislatore è intervenuto per l'ennesima volta modificando l'art. 120, comma 2 t.u.b. con la legge 8 aprile 2006, n. 49, alla quale ha fatto seguito la normativa secondaria di attuazione con la delibera CICR del 3 agosto 2016. Tale disciplina, tuttora vigente, prevede che *«nei rapporti di conto corrente o di conto pagamento sia assicurata, nei confronti della*

clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti». È confermata l'espunzione della possibilità di produzione di interessi sugli interessi, salvo che per gli interessi di mora.

Inoltre, tale disposizione a differenza delle precedenti stabilisce un termine minimo annuale di conteggio degli interessi attivi e passivi, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque al termine del rapporto. La nuova disposizione sostituisce la precedente locuzione «operazioni in conto corrente» – contenuta nel testo previgente – con l'attuale «rapporti di conto corrente», da ciò deriva che l'art. 120 t.u.b. si applichi esclusivamente ai contratti di apertura di credito in conto corrente o affini, escludendo tutte le diverse fattispecie negoziali, come quella del finanziamento, seppur regolate in conto corrente.

Per gli interessi di mora, l'attuale disciplina prevede l'applicazione della normativa codicistica, rinviando al diritto comune in materia di obbligazioni. Pertanto, può ritenersi lecito che il creditore stipuli col debitore una convenzione avente ad oggetto la possibilità che, in caso di inadempimento di quest'ultimo, gli interessi scaduti, dovuti da almeno sei mesi, producano, a loro volta, altri interessi.

Segue: prescrizione della domanda di ripetizione per interessi illegittimi addebitati.

Secondo la normativa, ampiamente illustrata, tutti i saldi risultanti da estratti conto redatti dalle banche, relativi a rapporti sorti prima della delibera del 2000, sono oggetto di contestazione e potenzialmente nulli. Sebbene l'actio nullitatis sia imprescrittibile, lo stesso non può dirsi per l'azione restitutoria, che soggiace al limite di prescrizione ordinario di 10 anni. Nel tempo sono sorte delle incertezze in relazione al dies a quo da cui decorre il periodo prescrizione, sul punto vi erano due orientamenti, un primo riteneva che la prescrizione iniziasse a decorrere soltanto dalla definitiva chiusura del rapporto di conto corrente; un altro orientamento, basandosi su una concezione unitaria del rapporto di conto corrente, riteneva che il correntista potesse agire esclusivamente dalla data in cui gli interessi anatocistici sono portati a conoscenza, ovvero al momento in cui venivano contabilizzati.

Sul punto è intervenuta la Suprema Corte (Cassazione, S.U. sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418) che ha prospettato una soluzione intermedia. La Cassazione ha stabilito che la prescrizione dell'azione d'indebito inizia a decorrere dal momento dell'annotazione dell'operazione, se tale scritturazione ha ad oggetto un vero e proprio pagamento da parte del cliente: il che si verifica solo nei casi i cui i conti non sono assistiti da apertura di credito o comunque vengono utilizzati oltre il fido concesso; nel caso in cui i conti siano regolarmente affidati, tali operazioni realizzano solo l'effetto di restringere o ampliare la disponibilità, secondo una teoria condivisa anche in ambito fallimentare in relazione alla revocatoria delle rimesse.

Il correntista che si vede applicati interessi anatocistici potrà recuperare le somme indebitamente percepite dagli istituti bancari azionando il tradizionale contenzioso, o in alternativa potrà esperire la mediazione civile. Fino a qualche anno fa l'unica alternativa era

quella di affrontare una lunga e costosa causa in Tribunale. Oggi è possibile rivolgersi ad un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia, dal quale è possibile ottenere agevolmente una risposta in tempi brevi e a costi contenuti. Un altro strumento alternativo a tutela del cliente è anche l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob il 3 giugno 2016 e operativo a partire dal 9 gennaio 2017.

Occorre precisare che in materia di contratti bancari il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che spesso, negli ultimi anni, ha portato ad esiti positivi, soprattutto in ragione della riservatezza che è in grado di garantire alle banche.

Riferimenti normativi:

Codice civile

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o t.u.b.)

Focus Giurisprudenziale

Contratti bancari – Azione di ripetizione di indebito – Eccezione di prescrizione – Rimesse – Natura solutoria o ripristinatoria – Criteri di valutazione – Uso del saldo “depurato” delle competenze indebite – Uso del saldo banca

Se una rimessa in conto corrente abbia natura di pagamento o ripristino di disponibilità è questione da decidersi utilizzando il c.d. saldo banca, anziché il saldo “depurato” delle competenze indebite (in senso contrario Cass. 9141/2020), poiché “la disponibilità” idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito e non “all’esito della declaratoria di nullità”. Al fine di verificare se la rimessa comporti conservazione o perdita del potere di disporre, non è possibile prescindere dalla considerazione che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti e che non esistono modalità di utilizzo del conto corrente che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. *Tribunale Torino, 8 gennaio 2021*

Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 – Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Contratto bancario stipulato in precedenza - Nullità delle clausole - Applicazione dell’art. 7, commi 2 e 3, della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 - Conseguenze.

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento

delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. *Cassazione, Sez. I, Sentenza del 19 maggio 2020, n. 9140*

Interessi – Nullità – Capitalizzazione reciproca trimestrale introdotta in adeguamento alla delibera CICR 2000 per i contratti antecedenti – Condizione migliorativa – Esclusione

La reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in luogo di altre forme di capitalizzazione le cui clausole siano colpite da nullità non è configurabile quale miglioramento delle condizioni praticate, in quanto il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra la capitalizzazione e l'assenza capitalizzazione degli interessi debitori. *Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26779*

Apertura di credito bancario in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Azione di ripetizione dell'indebitto - Versamenti del correntista in funzione ripristinatoria della provvista - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto

L'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitto, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 26 settembre 2019, n. 24051

Conto corrente bancario – Azione di accertamento negativo del saldo – Azione di ripetizione di indebitto – Delibera CICR 9/02/2000 – Nullità del regime di capitalizzazione trimestrale – Necessità della firma specifica della clausola.

Non spetta la capitalizzazione trimestrale (né altra forma di capitalizzazione: cfr. Cass. sez. un. 24418/2010) fino alla prima contrattualizzazione del regime di capitalizzazione ai sensi della Delibera CICR 9/02/00, non potendosi ritenere sufficiente la comunicazione al cliente dell'adeguamento contrattuale e/o la pubblicazione della stessa in G.U. Se per il tratto anteriore al 30.6.2000 è indiscusso che la banca non poteva e non può legittimamente addebitare interessi su interessi, per il tratto successivo l'introduzione ex novo del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni

contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto – mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c. – come è previsto in via generale dall'art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti. *Tribunale Torino, 19 giugno 2019*

Contratti bancari – Conto corrente – Azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca – Eccezione di prescrizione – Prova contraria: esistenza di contratto affidato.

Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto. *Tribunale Ancona, 7 marzo 2019*

Contratti bancari - Conto corrente - Domanda di accertamento della nullità di clausole anatocistiche e di ripetizione di indebito - Insussistenza di versamenti solutori - Irrilevanza - Interesse del correntista all'accertamento - Sussistenza

In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. *Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza del 5 settembre 2018, n. 21646*

Contratti bancari – Conto corrente – Interessi – Anatocismo – Assenza di comunicazione da parte della banca – Nullità – Sussiste

Sono nulle le condizioni generali di contratto del conto corrente bancario che prevedano una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori tra le parti contraenti qualora non sia dimostrato dalla banca di avere dato apposito pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle modifiche contrattuali e dell'applicazione della medesima periodicità trimestrale per entrambe le parti, né di avere dato idonea comunicazione della modifica negoziale al correntista. *Tribunale Milano, 30 aprile 2018*

Clausola di capitalizzazione trimestrale - Eccezione di nullità - Rilevo d'ufficio - Contratto autonomo di garanzia.

Il garante autonomo di un rapporto di conto corrente è legittimato a sollevare nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica allorquando essa non si fondi su un uso normativo. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità delle clausole anatocistiche può essere rilevata d'ufficio anche in fase di gravame. *Tribunale Napoli, 13 marzo 2018*

Anatocismo - Contratto di conto corrente bancario stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità -

Conseguenze - Calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione - Necessità

In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione. *Cassazione, Sez. I, Sentenza del 17 agosto 2016, n. 17150*

Anatocismo - Contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Versamenti eseguiti in pendenza di rapporto - Azione di ripetizione dell'indebito - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto.

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. *Cassazione, Sez. I, Sentenza del 24 maggio 2016, n. 10713*

Interessi - Anatocismo - Normativa applicabile - Contratto di conto corrente ordinario e contratto di conto corrente bancario - Diversità di struttura e funzione - Conseguenze.

In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente. *Cassazione, Sez. I, Sentenza del 2 luglio 2014, n. 15135*

Contratto di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000 - Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Necessità di calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione - Tutela dell'affidamento della banca per "overruling" - Esclusione - Fondamento.

In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna

ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale.

Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza del 3 settembre 2013, n. 20172
